



COMUNE di BUCCINASCO

Città Metropolitana di Milano

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Buccinasco del Canone di concessione di spazi ed aree pubbliche destinate a mercati, ai sensi dell'art. 1 comma 837 ss. della L. n. 160 del 27 dicembre 2019 e s.m.i.

2. Il Canone si applica ai posteggi situati all'interno delle aree mercatali così come definite dall'art. 2 del presente Regolamento.

3. Per quanto concerne la disciplina dell'occupazione di spazi ed aree pubbliche destinate a mercati, comprese le modalità di concessione, modifica e revoca delle autorizzazioni, si rimanda alle norme di legge e regolamentari vigenti in materia nel Comune di Buccinasco

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si intendono:

- a) per canone, una obbligazione di natura patrimoniale che grava sui concessionari delle autorizzazioni all'esercizio del commercio su aree pubbliche all'interno delle aree mercatali, in ragione del beneficio economico da essi tratto dall'attività svolta e dei costi che da tale attività ricadono sulla collettività per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti;
- b) per mercati, i gruppi di posteggi destinati al commercio su aree pubbliche così come definiti dalle norme legislative e regolamentari in materia e formalmente istituiti dal comune, con esclusione quindi dei posteggi isolati.

Art. 3 Responsabile del procedimento

1. La Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone di cui all'art. 1; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Nel caso di affidamento in concessione, tali funzioni, così come ogni altra attività indicata nel presente regolamento come svolta dal comune, sono svolte direttamente dal Concessionario.

TITOLO II DISCIPLINA DEL CANONE

Art. 4 Oggetto del canone

1. Sono soggetti al Canone di concessione di spazi ed aree pubbliche destinate a mercati, ai sensi dell'art. 1 comma 837 ss. della L. n. 160 del 27 dicembre 2019 e s.m.i., le occupazioni, anche abusive, di aree e spazi pubblici, compresi i tratti di strada situati all'interno del centro abitato, per l'effettuazione dei mercati permanenti anche attrezzati nonché di quelli settimanali.

2. A tal fine il Comune si considera come un'unica zona con eguali tariffe.

Art. 5

Soggetto passivo

1. Il Canone di cui al presente regolamento è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Art. 6

Occupazione permanenti e temporanee

1. Le occupazioni ai fine del presente regolamento possono essere permanenti o temporanee.

2. Le occupazioni permanenti sono quelle che si protraggono per almeno un anno, le temporanee sono quelle di durata inferiore, ancorché ricorrenti.

3. Per le occupazioni permanenti si applica una tariffa annuale, per quelle temporanee una su base giornaliera od oraria in base a quanto previsto dall'art. 8 del presente regolamento.

Art. 7

Criteri generali per la determinazione del canone

1. Il Canone e' commisurato alla superficie occupata, compresa la proiezione al suolo di tende o simili, espressa in metri quadrati. Le frazioni inferiori al metro quadrato sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

2. Il canone è altresì differenziato in relazione alla tipologia dell'attività di vendita effettuata nello spazio occupato.

3. A tal fine le tipologie per l'applicazione del Canone di cui presente regolamento sono due: alimentari (compresa la vendita di elementi organici come piante e fiori) e non alimentari.

4. Il Canone è determinato in base alle misure stabilite nell'apposita tariffa deliberata dal competente organo comunale.

Art. 8

Tariffa per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee si applica la tariffa giornaliera prevista con la deliberazione di cui all'art.7 comma 4 del presente regolamento, rapportata alle ore di effettiva occupazione. In caso di occupazioni di durata superiore alle cinque ore si applica la tariffa giornaliera piena.

2. Nella determinazione della tariffa dei mercati settimanali, la tariffa di base giornaliera prevista dall'art. 1 comma 842 della L. n. 160 del 27 dicembre 2019 deve essere ridotta almeno del 30%.

3. Per le occupazioni non ricorrenti la deliberazione di cui all'art. 7 comma 4 del presente regolamento potrà prevedere una tariffa uguale a quella prevista dal comma 2.

4. Sempre per le occupazioni di cui al comma 2 del presente articolo, il Comune potrà richiedere l'importo dovuto su base annua, calcolando in modo forfettario 50 settimane di presenza.

Art.9

Versamento del canone

1. Il Canone annuale per le occupazioni permanenti o ricorrenti deve essere versato dai soggetti passivi al momento del rilascio dell'autorizzazione, e per gli anni successivi, entro il 31 marzo di ogni anno; il pagamento della tassa può essere effettuato in unica soluzione entro il mese successivo. Qualora l'importo del Canone fosse superiore ad € 250,00, esso potrà essere corrisposto in quattro rate senza interessi di eguale importo, aventi scadenza nei mesi di marzo, maggio, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento.

2. Il pagamento deve essere effettuato con le modalità consentite dalla legge e previste dal Comune.

3. Per le occupazioni temporanee non ricorrenti il pagamento del Canone deve essere effettuato entro il trentesimo giorno da quello nel quale è stata effettuata l'occupazione.

4. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati con deliberazione della Giunta Comunale a causa di circostanze particolari che rendano difficile il rispetto degli stessi.

5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

TITOLO III

VIOLAZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO E SANZIONI

Art. 10

Controlli, rimborsi e riscossione coattiva del canone

1. Il Comune o il Concessionario svolgono le attività di controllo sulle concessioni rilasciate, sulle occupazioni di fatto e sui versamenti effettuati.

2. In caso di accertamento di occupazioni abusive e di versamenti omessi o effettuati in modo parziale, provvede con appositi atto alla richiesta del canone non versato oltre che dell'indennità o della sanzione di cui all'art. 11 del presente regolamento e degli interessi legali.

3. A tal fine è assegnato al trasgressore un termine per il pagamento non inferiore a novanta giorni dal ricevimento.

4. I provvedimenti di cui al comma 2 devono essere notificati al trasgressore, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

5. In caso di mancato pagamento di quanto richiesto ai sensi dei commi precedenti, il Comune provvederà alla riscossione coattiva del canone, delle indennità o sanzioni e degli interessi legali maturati, direttamente dal Comune o tramite il soggetto concessionario della riscossione coattiva o quello concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone di cui al presente regolamento.

6. I soggetti passivi del canone possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato (in caso di contenzioso) il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 180 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali previsti dalla normativa vigente.

7. Non si fa luogo a rimborsi qualora la somma relativa sia inferiore ad € 15,00.

8. Agli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento si applica l'istituto del ravvedimento operoso così come disciplinato dal D.lgs. 472 del 18 dicembre 1997 e successive modifiche.

Art. 11

Indennità e sanzioni

1. Le indennità e sanzioni sono applicate dal Responsabile del Procedimento nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge. In particolare egli si atterrà a quanto previsto dalla L. n. 689 del 24 novembre 1981.

2. Per le occupazioni in assenza di concessione o autorizzazione ovvero eccedenti le stesse, l'occupante è tenuto a pagare un'indennità pari al canone non versato risultante dall'occupazione abusiva maggiorato del cinquanta per cento.

3. Ai fini della determinazione del canone dovuto sul quale applicare la sanzione, le occupazioni in assenza di concessione o autorizzazione si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, temporanee negli altri casi. In quest'ultima ipotesi, esse si considerano effettuate dal decimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento dell'occupazione abusiva.

4. In caso di mancato versamento del canone dovuto entro i termini previsti, l'occupante è tenuto a pagare, in aggiunta al canone, una sanzione pari al quaranta per cento del canone non versato.

5. Ai sensi dell'art. 16 comma 2 della L. n. 689 del 24 novembre 1981, se il pagamento dell'indennità di cui al comma 2 o della sanzione di cui al comma 3 è effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento può essere effettuato in misura ridotta, e precisamente:

- a) il venticinque per cento dell'indennità di cui al comma 2;
- b) il venti per cento della sanzione di cui al comma 3.

6. In ogni caso, ai sensi dell'art. 7bis del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ogni sanzione non potrà comunque esser inferiore ad € 25,00 né superiore ad € 500,00.

7. Il pagamento delle indennità e sanzioni di cui al presente articolo non ha l'effetto di sanare eventuali occupazioni abusive.

Art. 12

Pagamento rateale delle indennità e delle sanzioni

1. Per il pagamento rateale delle sanzioni si applicano le norme previste dall'apposito regolamento comunale. Le medesime norme si applicano anche alle indennità di cui all'art. 11 comma 2 del presente regolamento.

Art. 13

Disposizioni in materia di autotutela

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al concessionario o occupante, il Responsabile del Procedimento ha facoltà di annullare in tutto o in parte gli atti impositivi nei casi in cui sussista una illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali ad esempio errore logico o di calcolo, mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza, sussistenza dei requisiti per fruire di regimi agevolativi precedentemente negati, errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.

2. Il Responsabile del Procedimento può procedere d'ufficio o su domanda dell'interessato.

TITOLO IV NORME FINALI

Art. 14

Norme finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia, fatta salva l'attività di accertamento e rimborso relativa agli anni precedenti, tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e per la tassa sui rifiuti relativamente ai mercati.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 comma 837 ss. della L. n. 160 del 27 dicembre 2019 e s.m.i.

Art. 15

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021, o comunque dalla data di entrata in vigore delle norme di cui all'art. 1 comma 837 ss. della L. n. 160 del 27 dicembre 2019.